

STATUTO

SORGENTE VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FERENTINO FR VIA BAGNI ROANA
136

Numero REA: FR - 185400

Codice fiscale: 02896400609

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-09-2017 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	della Cooperativa Sociale in Forma di Srl	
	"SORGENTE VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
	<u>"ART. 1 - DENOMINAZIONE</u>	
	La società Cooperativa è denominata: "SORGENTE VITA SOCIETA'	
	COOPERATIVA SOCIALE"	
	<u>ART. 2 - COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE</u>	
	E' preciso impegno della cooperativa di rientrare nella cate-	
	goria delle cooperative a mutualità prevalente e pertanto	
	così come prevede art. 2514 c.c. si impone:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividen-	
	di;	
	c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperato-	
	ri;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati ai fon-	
	di mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coope-	
	razione.	

	La società cooperativa, essendo a mutualità prevalente, deve	
	indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di i-	
	scrizione presso l'Albo delle Cooperative a mutualità preva-	
	lente.	
	E' fatta salva l'applicazione dell'art. 2545 octies in caso	
	di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità preva-	
	lente.	
	<u>ART: 3 - APPLICAZIONE NORME SULLA SOCIETA'</u>	
	<u>A RESPONSABILITA' LIMITATA.</u>	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nell'atto costi-	
	tutivo nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attua-	
	tivi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle	
	leggi speciali sulle cooperative, nonchè le disposizioni in	
	materia di società a responsabilità limitata in quanto compa-	
	tibili con la disciplina cooperativistica.	
	Alla cooperativa si applicano in particolare le disposizioni	
	di cui alla legge del 3 aprile 2001 n. 142 di riforma della	
	figura di socio lavoratore e successive modificazioni ed in-	
	tegrazioni.	
	<u>ART. 4 - SCOPO MUTUALISTICO</u>	
	La cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana ed all'integra-	
	zione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle	
	attività sociali, inerenti la gestione dei servizi so-	
	cio-sanitari, assistenziale ed educativi e pertanto di opera-	

	re come Cooperativa sociale di tipo A, ove ne ricorrano i	
	presupposti, ai sensi della Legge 381 dell'8 novembre 1991.	
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono	
	perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma	
	associata e con la prestazione della propria attività lavora-	
	tiva, continuità di occupazione e le migliori condizioni eco-	
	nomiche, sociali e professionali. Al fine del raggiungimento	
	degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la	
	cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subor-	
	dinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla	
	legge ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazio-	
	ne italiana.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento.	
	La società cooperativa potrà svolgere la propria attività an-	
	che con terzi non soci.	
	<u>ART. 5 - OGGETTO</u>	
	La cooperativa ha per oggetto con riferimento ai requisiti e	
	agli interessi dei soci quanto segue:	
	- la gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali, edu-	
	cativi e pedagogico riabilitativi e precisamente:	
	Assistenza sanitaria, riabilitativa , pedagogica , domiciliare	
	e non, alle persone fisiche (anziani, disabili, bambini, tos-	
	sico-dipendenti, stranieri, ecc.); Attività psicologiche e	
	psicoterapeutiche e counseling psicologico; Assistenza domi-	

	ciliare con operatori socio sanitari e non; Interventi di	
	consulenza e sostegno rivolti alle donne, alla famiglia ed	
	alle minoranze; Gestione di Comunità Terapeutiche Riabilita-	
	tive, Psichiatriche , Comunità Alloggio, Case di Riposo e pro-	
	tette e centro di accoglienza, case famiglia e gruppo appar-	
	tenenti, casa albergo, asili nido e ludoteche. Gestione di	
	personale in Cliniche Sanitarie Private e convenzionate , di	
	reparti Ospedalieri pubblici e privati e dei servizi collega-	
	te ad esse. Gestione di personale: Medici, Psicologi, Infer-	
	mieri, Assistenti sociali, Educatori Professionali, Assisten-	
	ti Domiciliari, Fisioterapisti , ausiliari (OTA), Personale	
	di cucina (cuoca), Personale amministrativo (impiegati), lo-	
	gopedisti , Animatori, Formatori; Promuovere e gestire centri	
	di aggregazione sociale, educativa culturale, ricreativa,	
	ecc., anche domiciliare, eventualmente con annessi pubblici	
	servizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale	
	di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il	
	grado di integrazione sociale; Gestione di centri di acco-	
	glienza, centri diurni e non per minori, anziani ed inabili ,	
	tossico-dipendenti e stranieri; servizi estivi ricreativi/e-	
	ducativi; gestioni per servizi educativo-assistenziali in fa-	
	vore di soggetti minori, giovani adulti e adulti sottoposti	
	a provvedimenti dell'autorità giudiziaria; Iniziative per il	
	tempo libero, la cultura ed il turismo sociale; Attività di	
	segretariato sociale; Attività educative e didattiche; Servi-	

	zi scolastici integrativi di assistenza educativa e di base	
	ai soggetti svantaggiati, Gestione di corsi di formazione	
	per ogni grado professionale.	
	Per le finalità di cui sopra la cooperativa potrà gestire a-	
	ziende agricole e forestali, nonché coltivazioni ortofrutt-	
	cole, anche in serra, florovivaistiche, commercializzandone i	
	prodotti, manutenzione parchi e giardini, allevare animali,	
	commercializzandone i prodotti; Attività di formazione, qua-	
	lificazione e riqualificazione professionale; Organizzazione	
	congressi, convegni, seminari di studi, tavole rotonde, cor-	
	si di aggiornamento professionale; Promozione creazione e Ge-	
	stione di sportelli per il cittadino, Gestione call-center ,	
	sportello informativo per categorie svantaggiate in grado di	
	agevolare il rapporto con le istituzioni; Organizzazioni fe-	
	ste, eventi, concerti, spettacoli teatrali; Organizzazioni	
	attività turistiche, viaggi organizzati completi inerenti	
	sempre all'attività svolta per le categorie svantaggiate; Di-	
	stribuzione alimenti in ospedale, aziende, asili, ecc; Gestio-	
	ne di personale nei comuni che richiedono assistenza al cit-	
	tadino (es. ass. medica, infer. , psico. , fisioterapisti , do-	
	micil.); Gestione di poliambulatori , Gestione di veicoli	
	per accompagnare disabili e non; Realizzazione e gestione di	
	servizi nel settore sanitario, paramedico e di assistenza al-	
	la persona; Servizio trasporto persone, bus, navette , tra-	
	sporto scolastico e taxi riservato alle categorie svantaggia-	

	te, Realizzazione e gestione siti Web e banche dati; Realiz-	
	zazione e distribuzione materiale pubblicitario propagandi-	
	stico ed informativo.	
	La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa	
	ed affine a quelle sopra indicate, nonché compiere tutti gli	
	atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare,	
	industriale e finanziaria, necessarie od utili alla realizza-	
	zioni degli scopi sociali ed in ogni caso direttamente atti-	
	nenti ai medesimi, quali, a solo scopo esemplificativo e non	
	esaustivo: Assumere e interessenze e partecipazioni, sotto	
	qualsiasi forma, in impresa o società specie se svolgono at-	
	tività analoghe o accessorie a quelle proprie della coopera-	
	tiva; Dare adesioni e partecipazioni ad enti ed Istituti eco-	
	nomici, consortili e fideiussori, diretti a sviluppare ed a-	
	gevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	Concedere avalli, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra ga-	
	ranzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento	
	del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce,	
	nonché a favore di altre cooperative; Chiedere prestiti an-	
	che sotto forma di apertura di credito in conto corrente;	
	Stipulare contratti di leasing, di mutuo ed altre operazioni	
	di finanziamento; Effettuare raccolte di prestiti da soli so-	
	ci, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai	
	regolamenti in materia, al fine di stimolare lo spirito di	
	previdenza e risparmio tra i soci; le modalità di svolgimen-	

	to di tale attività sono definite con apposito regolamento	
	approvato dall'assemblea sociale. E' pertanto tassativamente	
	vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto qual-	
	siasi forma. La cooperativa per svolgere il conseguimento	
	dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale	
	si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico,	
	per la ristrutturazione edile e il potenziamento aziendale,	
	programmando: a) l'acquisizione di attrezzature tecnologica-	
	mente avanzate, necessarie per l'ottimale gestione de servi-	
	zi su indicati; b) la realizzazione di una sede operativa di	
	lavoro per l'acquisizione degli strumenti di lavoro necessa-	
	ri, quali: computer; tavoli da lavoro, macchinari industria-	
	li ed ogni altro occorrente per essere sempre pronti all'a-	
	vanguardia in base alle richieste del mercato; c) la prepara-	
	zione dei soci tramite lo studio e la partecipazione ai cor-	
	si di aggiornamento inerenti attività espletate.	
	<u>ART. 6 - SEDE</u>	
	La società cooperativa ha la sede legale nel Comune di Feren-	
	tino all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione ese-	
	guita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.	
	111 - ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civi-	
	le. La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursa-	
	li, agenzie rappresentanze sia in Italia che all'estero nei	
	modi e termini di legge.	
	<u>ART. 7 - DURATA</u>	

	La durata della società cooperativa è stabilita a tempo in-	
	determinato.	
	<u>ART. 8 - REQUISITI DEI SOCI</u>	
	Il numero dei soci cooperatori deve essere inferiore a venti	
	a norma dell'art. 2519 c.c.; in caso di superamento di detto	
	limite la società cooperativa dovrà adottare in quanto compa-	
	tibili le disposizioni sulla società per azioni previa modi-	
	fica del presente Statuto, a tal fine gli amministratori han-	
	no l'obbligo di convocare l'assemblea per le necessarie deli-	
	bere. Possono essere soci esclusivamente le persone fisiche	
	che esercitino arte e mestieri attinenti alla natura del-	
	l'impresa esercitata dalla cooperativa e che per loro capa-	
	cità, attitudine e specializzazione professionale possono co-	
	operare all'esercizio dell'impresa e al suo sviluppo.	
	Possono essere soci in applicazione della Legge 381/91 perso-	
	ne fisiche volontarie, che prestino la loro opera gratuita-	
	mente a condizione che il loro numero non superi la metà del	
	numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti	
	in una apposita sezione del libro soci e la loro attività è	
	disciplinata dall'art. 2 della stessa legge 381/91.	
	Possono essere soci altresì elementi tecnici ed amministrati-	
	vi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento	
	della società cooperativa. La cooperativa può accogliere nei	
	limiti di un terzo del totale dei soci cooperatori dei soci	
	apprendisti, privi di pratica professionale, per un periodo	

	di formazione non superiore ai cinque anni.	
	Ai soci apprendisti sono riconosciuti i seguenti diritti:	
	1) possono assistere all'assemblea dei soci, esprimere le lo-	
	ro opinioni ma non hanno diritto al voto;	
	2) partecipano alla ripartizione degli utili in ragione del	
	50% (cinquanta per cento) di quello riconosciuto ai soci or-	
	dinari. Si impegnano a seguire corsi di specializzazione con	
	le modalità previste dall'organo amministrativo.	
	<u>ART. 9 - PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI SOCI</u>	
	Chi intende essere ammesso socio cooperatore dovrà presenta-	
	re all'organo amministrativo domanda iscritta contenente:	
	- il nome, il cognome, il luogo di nascita, residenza e domi-	
	cilio, cittadinanza, nonché per le persone giuridiche, luogo	
	e data di costituzione;	
	- l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;	
	- la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	L'organo amministrativo accertata la sussistenza dei requisiti	
	e delle condizioni e l'inesistenza delle cause di incompati-	
	bilità delibera entro sessanta giorni sulla domanda ed in	
	caso di ammissione stabilisce le modalità ed i termini per	
	il versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata nel libro dei soci dopo che il nuovo socio	
	abbia effettuato il versamento del capitale secondo le moda-	

	lità e nei termini definiti. In caso di rigetto della doman-	
	da di ammissione, gli amministratori devono motivare entro	
	sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'intere-	
	ressato. In tal caso, l'aspirante socio può chiedere che sul-	
	la sua domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei so-	
	ci a norma dell'Art. 2528 c.c.	
	<u>ART. 10 OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI</u>	
	Il socio e il nuovo socio ammesso devono versare l'importo	
	della quota sociale. Il nuovo socio ammesso deve versare in-	
	oltre il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assem-	
	blea in sede di approvazione di bilancio. Il socio è obbliga-	
	to altresì a mettere a disposizione la propria capacità pro-	
	fessionale e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo	
	stato dell'attività svolta nonché alla quantità delle presta-	
	zioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa come	
	previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e fermo restando	
	le esigenze della cooperativa. I soci sono obbligati inoltre	
	all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e del-	
	le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. I	
	soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento de-	
	gli affari sociali e di consultare, anche tramite professio-	
	nisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relati-	
	vi all'amministrazione. Il trattamento economico e normativo	
	dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento,	

	approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natu-	
	ra subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto	
	di lavoro instaurato con i medesimi.	
	<u>ART. 11 TRASFERIMENTO E CARATTERISTICHE DELLE QUOTE.</u>	
	Al socio è fatto divieto di cedere la sua quota di participa-	
	zione ai sensi del VI comma dell'art. 2530 c.c.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore , finchè dura	
	la società, non può agire esecutivamente sulla quota del me-	
	desimo. La quota di partecipazione è nominativa e non può es-	
	sere sottoposta a pegno o vincoli volontari.	
	<u>ART. 12 MORTE DEL SOCIO</u>	
	In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno alternati-	
	vamente:	
	- diritto alla liquidazione della quota effettivamente versa-	
	ta nella misura e con le modalità di cui all'art. 15 del pre-	
	sente Statuto;	
	- diritto di subentrare nella qualità di socio a condizione	
	che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione.	
	L'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera	
	dell'organo amministrativo.	
	<u>ART 13 - RECESSO</u>	
	Oltre che nei casi previsti dalla Legge il socio cooperatore	
	può recedere:	
	- qualora abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- qualora non si trovi più in grado di partecipare al rag-	

	giungimento degli scopi sociali;	
	- qualora il rapporto di lavoro subordinato autonomo o di al-	
	tra natura sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i	
	motivi che a norma di legge e del presente Statuto legittimi-	
	no il recesso.	
	Il recesso non può essere parziale per le modalità e per	
	l'efficacia del recesso, si rinvia all'art. 2532 c.c.	
	<u>ART. 14 - ESCLUSIONE</u>	
	L'esclusione è deliberata nei confronti dei soci cooperatori	
	dell'organo amministrativo oltre che nel caso indicato dal-	
	l'art. 2531 c.c. anche nei casi previsti dall'art. 2533 c.c.	
	e nei seguenti altri casi:	
	- che abbia subito un provvedimento di licenziamento;	
	- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) gior-	
	ni dalla comunicazione.	
	<u>ART. 15 - LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI</u>	
	In caso di scioglimento del rapporto sociale per recesso, e-	
	sclusione e/o morte, vige l'assoluto divieto di distribuzio-	
	ne delle riserve e di computo delle riserve. Tuttavia i soci	
	receduti od esclusi o gli eredi del socio deceduto che abbia-	
	no scelto di essere liquidati, hanno soltanto diritto alla	

	liquidazione della quota di capitale effettivamente versata.	
	<u>ART. 16 - AMMINISTRATORI</u>	
	La società può essere amministrata, alternativamente, su de-	
	cisione dei soci in sede della nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più	
	membri, secondo il numero determinato dei soci al momento	
	della nomina;	
	c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiun-	
	ti o da esercitarsi a maggioranza.	
	Gli amministratori possono essere anche non soci nei limiti	
	di cui all'art. 2542 c.c.	
	In caso di nomina di amministratore unico lo stesso deve es-	
	sere nominato necessariamente tra i soci cooperatori .	
	<u>ART.17 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE</u>	
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimis-	
	sioni o per il periodo determinato dai soci al momento della	
	nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
	ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo	
	è stato ricostituito .	
	<u>ART. 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u>	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi mem-	
	bri un presidente. Le decisioni del consiglio di amministra-	

	zione possono essere adottate mediante consultazione scrit-	
	ta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Le	
	decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il	
	voto favorevole della maggioranza degli amministratori in ca-	
	rica, non computandosi le astensioni senza indugio nel libro	
	delle decisioni degli amministratori.	
	La relativa documentazione è conservata dalla società.	
	<u>ART. 19 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u>	
	In caso di richiesta di 2 (due) amministratori, il consiglio	
	di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.	
	In questo caso il presidente convoca il consiglio di ammini-	
	strazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavo-	
	ri e provvede affinché tutti gli amministratori siano adegua-	
	tamente informati sulle materie da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli	
	amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati,	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avve-	
	nuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e in	
	caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono	
	fissati la data, il luogo, e l'ora della riunione, nonché	
	l'ordine del giorno. Il consiglio si raduna presso la sede	
	sociale o anche altrove, purchè in Italia, o nel territorio	
	di un altro stato membro dell'Unione Europea.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono vali-	
	de, anche senza convocazione formale, quando intervengono	

	tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nomi-	
	nati.	
	<u>ART. 20 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</u>	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministra-	
	zione della società. In sede di nomina possono tuttavia esse-	
	re indicati limiti ai poteri degli amministratori. L'organo	
	amministrativo relaziona in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico , con	
	particolare riferimento alla sussistenza del requisito della	
	prevalenza mutualistica alle azioni che si intendono intra-	
	prendere per riacquistare il requisito stesso in caso di per-	
	dita temporanea ai sensi dell'art. 2545 octies c.c. Nel caso	
	di nomina del consiglio di amministrazione, questo può dele-	
	gare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo	
	composto da alcuni dei suoi componenti, anche disgiuntamen-	
	te. A norma dell'art. 2544 c.c. non possono essere delegati	
	dagli amministratori oltre le materie previste dall'art.	
	2381 c.c. i poteri in materia di ammissione, di recesso e di	
	esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci.	
	Nel caso di nomina di più amministratori , al momento della	
	nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti	
	agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza,	
	ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attri-	

	buiti in via disgiunta e altri in via congiunta.	
	Possono essere nominati direttori, institori o procuratori	
	per il compimento di determinati atti o categorie di atti de-	
	terminandone i poteri.	
	Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più	
	amministratori, in caso di opposizione di un amministratore	
	all'operazione che un altro intende compiere, competenti a	
	decidere sull'opposizione sono i soci.	
	<u>ART. 21 - RAPPRESENTANZA</u>	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione la rappre-	
	sentanza della società spetta al presidente del consiglio di	
	amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nomi-	
	nati. Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresen-	
	tanza della società spetta agli stessi congiuntamente o di-	
	sgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti	
	in sede di nomina i poteri di amministrazione. La rappresen-	
	tanza della società spetta anche ai direttori, agli instinto-	
	ri e ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nel-	
	l'atto di nomina.	
	<u>ART. 22 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI</u>	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni del loro ufficio.	
	I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'in-	
	dennità annuale da determinare alla chiusura dell'esercizio.	

	In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri	
	delegati il loro compenso è stabilito dal consiglio di ammi-	
	nistrazione al momento della nomina.	
	<u>ART. 23 - ORGANO DI CONTROLLO</u>	
	Nei casi previsti dall'art. 2543 c.c. e comunque del secondo	
	e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina del collegio	
	sindacale è obbligatoria. Il collegio Sindacale potrà al-	
	tresì essere nominato qualora i soci decidessero di avvaler-	
	si di un organo di controllo. Il Collegio Sindacale è compo-	
	sto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'as-	
	semblea.	
	Il Collegio sindacale è costituito da revisori contabili i-	
	scritti nel registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia. L'assemblea nomina il presidente del Collegio stes-	
	so. I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibi-	
	li. Il Collegio sindacale esercita il controllo di gestione	
	e contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello sta-	
	tuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione	
	ed in particolare dell'assetto organizzativo, amministrativo	
	e contabile adottato dalla società e sul corretto funziona-	
	mento. Per il funzionamento e la retribuzione valgono le nor-	
	me di legge.	
	<u>ART. 24 - DECISIONI DEI SOCI</u>	

	I soci decidono sulla materia riservata alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro	
	approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli uti-	
	li;	
	b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sinda-	
	cale o del revisore;	
	d) la modificazione dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportino una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale;	
	f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento del-	
	la liquidazione.	
	<u>ART. 25 - DIRITTO DI VOTO</u>	
	Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci, da	
	almeno tre mesi. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qua-	
	lunque sia il valore della quota posseduta.	
	<u>ART. 26 - CONSULTAZIONE SCRITTA E</u>	
	<u>CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO</u>	
	Nei casi previsti dalla legge, le decisioni dei soci, posso-	
	no essere adottate anche mediante consultazione scritta o	

	sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	In tal caso uno degli amministratori comunica a tutti i soci	
	e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisio-	
	ne da adottare, fissando un termine non inferiore ad 8 (ot-	
	to) giorni, entro il quale il socio deve far pervenire, pres-	
	so la sede sociale, il proprio consenso. alla stessa.	
	Le comunicazioni potranno avvenire con qualsiasi mezzo che	
	dia sicurezza di ricezione e di provenienza della decisione.	
	Nel caso di consultazione scritta o di consenso espresso per	
	iscritto, le decisioni dei soci adottate, a norma del presen-	
	te articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro	
	delle decisioni dei soci.	
	<u>ART. 27 ASSEMBLEA</u>	
	Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate	
	nel precedente art. 24 lettere b), D), e) ed f), nonchè in	
	tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o	
	dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più	
	amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno	
	un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci, devono	
	essere adottate mediante deliberazione assembleare.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia o nel terri-	
	torio di un altro stato membro dell'Unione Europea.	
	In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di lo-	
	ro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio	

	sindacale, se nominato, o anche da un socio.	
	L'assemblea viene convocata con avviso spedito ai soci otto	
	giorni prima dell'adunanza con lettere raccomandata, ovvero	
	mediante telefax o messaggio di posta elettronica inviata ai	
	soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente	
	al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comuni-	
	cato alla società ed annotato nel libro dei soci, ovvero con	
	qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'av-	
	venuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al	
	domicilio risultante dai libri sociali.	
	Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione del-	
	l'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e	
	sottoscritto per presa visione del socio destinatario.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il gior-	
	no, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco della materia	
	da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista	
	una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in	
	cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea	
	non risulti legalmente costituita: comunque anche in seconda	
	convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la	
	prima convocazione. Anche in mancanza di formale convocazio-	
	ne l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad	
	essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli ammini-	
	stratori e i sindaci se nominati, sono presenti informati e	
	nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli am-	

	ministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano perso-	
	nalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichia-	
	razione scritta, da conservarsi agli atti della società nel-	
	la quale dichiarano di essere informati della riunione e su	
	tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non op-	
	porsi alla trattazione degli stessi.	
	<u>ART. 28 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA:</u>	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal pre-	
	sidente del consiglio di Amministrazione (nel caso di nomina	
	del Consiglio di Amministrazione) o dall'amministratore più	
	anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori	
	con poteri disgiunti o congiunti).	
	In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è	
	presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.	
	<u>ART. 29 DELEGHE</u>	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea	
	può farsi rappresentare da un altro socio per delega scrit-	
	ta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega	
	deve essere specificato il nome del rappresentante con l'in-	
	dicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.	
	Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha ef-	
	fetto anche per la seconda convocazione.	
	E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee indi-	
	pendentemente dal loro ordine del giorno.	
	Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di dieci	

	soci.	
	<u>ART. 30 VERBALE DELL'ASSEMBLEA</u>	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o	
	dal Notaio.	
	<u>ART. 31 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI</u>	
	L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tan-	
	ti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei	
	voti e delibera con il voto favorevole della maggioranza as-	
	soluta dei voti.	
	I casi previsti dal precedente art. 24 lettere d), e), ed	
	f), è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci	
	che rappresentino almeno i 3/5 (tre quinti) dei voti.	
	Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione	
	scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le	
	decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rap-	
	presentino la maggioranza assoluta dei voti.	
	<u>ART. 32 PATRIMONIO SOCIALE</u>	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio.	
	Il Patrimonio della cooperativa è costituito da:	
	a) dal capitale sociale:	
	b) dalla riserva legale formata dal 30% (trenta per cento)	
	degli utili netti annuali e con il valore delle quote even-	
	tualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli	

	eredi dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci;	
	d) dalla riserva straordinaria formata dagli utili netti a	
	norma dell'art. 34 lettera a) del presente statuto;	
	e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Le riserve come precisato nel precedente articolo 3) sono in-	
	divisibili e conseguentemente non possono essere ripartite	
	tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, nè	
	all'atto del suo scioglimento.	
	<u>ART. 33 CAPITALE</u>	
	Il capitale sociale è variabile ed è formato dai conferimen-	
	ti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote il	
	cui valore nominale non può essere inferiore ad euro 25,00	
	(venticinque), né superiore ad Euro 500,00 (cinquecento).	
	<u>ART. 34 BILANCIO E UTILI</u>	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto	
	inventario, da compilarsi in conformità ai principi di leg-	
	ge. Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approva-	
	zione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'eser-	
	cizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora	
	ricorran le condizioni di cui all'ultimo comma dell'artico-	

	lo 2364 c.c. certificate dall'organo amministrativo in sede	
	di relazione sulla gestione.	
	La decisione che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali nei seguenti modi:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella pre-	
	vista dalla legge;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione nella misura e con le modalità previste dal-	
	la legge;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31 genna-	
	io 1992 n. 59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei	
	limiti e delle modalità previste dall'art. 35 del presente	
	Statuto;	
	e) a distribuzione dei dividendi nei limiti di cui all'art.	
	2514 lett. a) c.c.;	
	f) la restante parte a riserva straordinaria.	
	Le distinzioni di cui ai punti c), d), ed e) sono consentite	
	solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui	
	alle precedenti lettere a) e b).	
	<u>ART. 35 - RISTORNI</u>	
	I soci che approvano il bilancio possono deliberare, su pro-	
	posta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai	
	soci cooperatori , nel rispetto dei limiti e delle condizioni	

	stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del	
	presente statuto e dal relativo apposito regolamento, median-	
	te costituzione di un apposito fondo di riserva , oppure me-	
	diate ripartizione diretta ai soci.	
	In quest'ultimo caso, il ristorno è ripartito tra i soci co-	
	operatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità de-	
	gli scambi mutualistici. I soci possono deliberare la ripar-	
	tizione dei ristorni a ciascun socio, nei limiti e nei modi	
	previsti dalla legge e quindi mediante: a. erogazione diretta	
	b. mediante assegnazione gratuita di quote sociali	
	<u>ART. 36 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</u>	
	La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai	
	numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 c.c. nonché	
	per la perdita del capitale sociale. In tutta le ipotesi di	
	scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli a-	
	dempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di	
	30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.	
	L'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i	
	poteri ed indicando a chi spetti la rappresentanza.	
	In caso di scioglimento della società cooperativa, l'intero	
	patrimonio sociale, a norma dell'art. 2514 c.c., sarà devolu-	
	to ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, dedotto soltanto il capitale sociale e i di-	
	videndi eventualmente maturati.	
	<u>ART. 37 - REGOLAMENTI</u>	

27 di 28

28 di 28